

QUESITI AGGIORNATI ALLA DATA DEL 2 NOVEMBRE 2023

QUESITO 1

Si chiede conferma che sia ammesso un aumento del valore degli incentivi del Conto Termico – da voi stimato in € 1.4 mil – derivante da un incremento delle migliorie proposte a condizione che rimanga invariata la differenza dell'importo tra Conto Termico e Contributo Pubblico.

RISPOSTA

Circa il quesito posto, si comunica che non è ammesso alcun aumento del valore del contributo pubblico rispetto a quello già previsto nei documenti di gara, anche in presenza di eventuale aumento del valore del Conto Termico da parte del GSE.

QUESITO 2

Con la presente siamo a segnalare che quanto da voi sostenuto è incongruente rispetto a quanto stabilito nella Bozza di Convenzione (i) nel punto 11 lett. h) delle premesse e (ii) nell'articolo 1.20, comma 8 "Canoni Contrattuali" ove previsto che "il Concessionario avrà diritto ad ottenere i contributi economici esposti nel PEF. Parimenti, il Concedente si impegna a riconoscere al Concessionario tali contributi economici incassati dal GSE, nei limiti del 49% previsto dal Codice art. 180 comma 6, nel contesto dei lavori contrattuali.

Altresì, a sostegno di una Vs errata interpretazione si rimanda all'articolo 1 dell'Allegato 1 al Capitolato di Gestione dei Servizi che nel confermare la rispondenza - ai requisiti minimi - richiesti fra Bozza di Convenzione e Contratto EPC prevede che "nell'ambito degli "interventi iniziali", è lasciata al Concessionario la possibilità di procedere, esclusivamente in qualità di Soggetto Responsabile, per ottenere direttamente gli incentivi statali del "Conto Termico 2.0" (D.M. 16 febbraio 2016) al fine di finanziare parte degli interventi iniziali della presente Concessione."

Pertanto, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del PEF ed alla luce dell'evoluzione normativa intercorrente tra la data di presentazione della proposta e la data di pubblicazione del bando, si ritiene che quanto da voi espresso nel chiarimento del 30/10/2023, sia in contraddizione con le previsioni normative contenute nella documentazione di gara nonché con la normativa vigente in materia di conto termico 2.0.

Resta, ovviamente, inteso che il Concedente dovrà mantenere il diritto di trattenere la "quota di incentivo" prevista nel disciplinare di gara, pari alla differenza tra il 1.400.000 € e il 1.137.090,10 €. In tal modo, non sarà in alcun caso alterata né la base d'asta, né la quota di Conto Termico in capo al Concedente.

Per le ragioni su esposte vi chiediamo che la risposta da voi fornita in data 30/10/2023 venga rettificata al fine di permettere agli operatori economici di presentare un'offerta tecnico-economica quanto più competitiva e vantaggiosa per l'Amministrazione Concedente.

RISPOSTA

Si fa presente che la risposta fornita in data 30.10.2023 risulta coerente con quanto previsto nella Bozza di Convenzione sia al punto 11 lett. h) delle premesse che nei contenuti dell'articolo 1.20, comma 8 "Canoni Contrattuali" in quanto in entrambi i passaggi è chiarito che il Concedente ceda al Concessionario la quota parte dell'incentivo pari al 49% dell'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, in linea con il limite previsto all'art. 180 comma 6 del codice.

Considerato quanto sopra, l'alternativa prevista all'articolo 1 dell'Allegato 1 al Capitolato di Gestione dei Servizi non potrà portare in nessun caso ad un diverso valore del contributo spettante al Concessionario, permanendo il limite dell'importo di € 1.137.090,10, pari a circa il 49% dell'importo complessivo dei lavori posto a base di gara come proposto dall'operatore economico.

Anche considerando gli aggiornamenti in materia di conto termico 2.0, ai sensi del citato art. 180 comma 6 del Codice dei Contratti, il valore del contributo a favore del Concessionario non può essere incrementato.

Si evidenzia altresì che il bando di gara prevede in sede di offerta economica la valutazione, come elemento migliorativo, di un valore del contributo inferiore ad € 1.137.090,10.

Si conferma pertanto quanto già formulato con la risposta in data 30.10.2023.